

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: LIUZZI)

Roma, 20 settembre 2016

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2016) 461)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede l'ulteriore potenziamento del mercato interno dei fondi per il *venture capital* e dei fondi per l'imprenditoria sociale tramite un utilizzo rafforzato delle denominazioni "EuVECA" ed "EuSEF" previste, rispettivamente, dai regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2013;

premesso che:

- la proposta si inquadra nell'ambito del più ampio impegno volto a liberare investimenti diretti alle imprese in crescita e innovative, rappresentato dal Piano di investimenti per l'Europa (Piano Juncker), del 16 novembre 2014, e dal Piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali (UMC), del 30 settembre 2015, che mira a ridurre la frammentazione dei mercati dei capitali e a incrementare l'offerta di capitali alle imprese grazie alla creazione di un autentico mercato unico dei capitali;

- i fondi di *venture capital* a sostegno delle *start-up*, delle PMI innovative e dell'imprenditoria sociale, basati sui regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2013, hanno avuto una diffusione inferiore alle attese, sin dalla loro entrata in vigore nel 2013, e la carenza di tali finanziamenti viene indicata come un ostacolo da superare per promuovere la crescita economica dell'UE. Peraltro, il ritardo dell'UE rispetto agli Stati Uniti in termini di mercato del *venture capital* è in ulteriore e continua crescita;

- la Commissione europea ha pertanto deciso di anticipare il riesame di entrambi i regolamenti, che era previsto per il 2017 nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) e ha svolto una valutazione d'impatto sull'applicazione dei due regolamenti, individuando una serie di fattori che ostacolano lo sviluppo di questi fondi;

considerato che la proposta prevede di:

- ampliare l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013, consentendo l'utilizzo delle denominazioni EuVECA ed EuSEF anche ai gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE, al fine di consentire

---

Al Presidente  
della 6<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

alle imprese in cerca di investimenti, di disporre di una gamma più vasta e differenziata di fonti di investimenti di rischio;

- ampliare la tipologia delle imprese ammissibili ai finanziamenti dei fondi di *venture capital*, estendendola alle società aventi fino a 499 dipendenti (piccole imprese a media capitalizzazione) e alle piccole e medie imprese quotate sui mercati di crescita per le PMI;

- favorire la commercializzazione dei fondi di *venture capital* e per l'imprenditoria sociale negli altri Stati membri, stabilendo il divieto per gli Stati membri ospitanti di imporre commissioni, requisiti o altri oneri;

- ridurre gli oneri e i costi inutili per i gestori che intendono creare fondi EuVECA ed EuSEF, stabilendo che la registrazione del gestore effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 345/2013 e al regolamento (UE) n. 346/2013 costituisca registrazione valida anche ai fini della direttiva 2011/61/UE,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Si tratta, peraltro, della medesima base giuridica del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013;

il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto l'obiettivo di aumentare gli investimenti diretti alle imprese in crescita e innovative, attraverso un intervento coordinato volto al superamento dei limiti e delle divergenze nell'applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013 negli Stati membri, per potenziare il mercato interno dei fondi per il *venture capital* e dei fondi per l'imprenditoria sociale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato, poiché le modifiche proposte non vanno al di là di quanto necessario per raggiungere lo scopo predetto. Gli Stati membri restano infatti liberi di stabilire i regimi nazionali per i fondi di *venture capital* e i fondi a impatto sociale.

Pietro Liuzzi